

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c.

La Prof.ssa GUGLIELMO Maria nata a Messina il 5.10.1979 ivi residente in Viale Regina Margherita , 65 cf GGLMRA79R45F158V, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f. LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti, 108 ed ivi elettivamente domiciliata, che intende ricevere le comunicazione e biglietti di cancelleria avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

**contro**

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante p.t.;

\*\*\*\*\*

La ricorrente, docente a tempo indeterminato è titolare ed attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l'I.C "Boer- Verona Trento di Messina (doc. 1, 2).

La prof.ssa Guglielmo è madre della piccola Elisa nata



a Milano il 9.8.2019 (inferiore a tre anni) con la quale risiede a Messina unitamente al coniuge, sig. Calabrese Giorgio Giovanni, che presta la propria attività lavorativa alle dipendenze del comando della Guardia di Finanza di Messina (doc. 3).

In concomitanza delle operazioni di mobilità territoriale ed annuale (trasferimenti, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l'a.s. 2022/2023, ricorrendone i presupposti, la ricorrente ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art.42-bis del D.Lvo 151/2001 chiedendo agli UU.SS.PP. di Milano e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita della minore (doc. 4, 4a,).

L'istanza formulata dalla ricorrente è rimasta **priva di riscontro** da parte sia dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina che dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.

Ebbene tale diniego, da intendersi come rifiuto, opposto dall'Amministrazione appare quindi illegittimo per violazione della norma di rango legislativo di cui all'art. 42-bis D.Lgs n. 151/2001, norma imperativa in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., che nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti come appunto l'art. 42-bis D.Lgs n. 151 del 2001 a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Ebbene detto diniego cozza con il riepilogo elaborato a



seguito dei trasferimenti per l'anno scolastico 2020/2021 scuola primaria laddove emerge che nelle sedi scelte dalla ricorrente sono residuati posti vacanti e disponibili.

Il predetto silenzio/diniego è, pertanto, illegittimo e la ricorrente ha certamente diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 per i seguenti

#### MOTIVI

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001; inderogabilità della norma di rango superiore

Il provvedimento di diniego/rigetto deve ritenersi illegittimo e deve essere revocato.

L'istanza di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente trova fondamento nelle disposizioni di cui all'art. 42-bis del Decreto Legislativo n. 151/2001 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità"), che reca in sé un complesso di norme inderogabili in peius per il lavoratore senza possibilità di limitazione e/o esclusione di settori come quello in materia scolastica.

Difatti la predetta disposizione normativa è inserita nel T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità con il quale il legislatore ha inteso perseguire una serie di importanti finalità quale quella di tutelare la salute psico-fisica della lavoratrice madre, la salute del nascituro e quella infine di garantire il diritto della figlia sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita.



Più precisamente l'art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001 riconosce che *“il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo uno comma due del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso il dissenso devono essere comunicate all'interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”*.

Come emerge dal tenore letterale della disposizione, al fine di contemperare tale valore con le esigenze di servizio della P.A. di provenienza, il diritto è subordinato alla sussistenza di due condizioni: che sia presente un posto vacante e disponibile presso l'Amministrazione di destinazione e che la permanenza in servizio nell'originaria sede del dipendente non sia necessaria a garantirne il regolare funzionamento, sicché non sia necessario il ricorso a nuove assunzioni.

Tale norma consente, dunque, al pubblico dipendente, genitore con figli minori fino a tre anni di età, di richiedere – senza limiti temporali predeterminati - l'assegnazione, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non



superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione; la stessa disposizione precisa che l'eventuale dissenso deve essere motivato, comunicato all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ormai - dopo la modifica apportata dall'art. 14, comma 7, della L. n. 124 del 2015 - a casi o esigenze eccezionali.

Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dimostrato di essere madre della piccola Elisa nata il 9.8.2019 (quindi di età inferiore ai tre anni, sia al momento della presentazione della domanda di assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001 sia al momento del deposito del presente ricorso) e di risiedere a Messina con la piccola ed il coniuge, sig. Calabrese Giorgio Giovanni , che presta la propria attività lavorativa presso il Corpo della guardia di Finanza di Messina .

A ciò si aggiunga che sussiste l'ulteriore requisito richiesto dalla norma atteso che nel caso di che trattasi sussistono i posti di insegnamento nella scuola primaria, per l'anno scolastico 2022/2023 nella provincia di Messina (doc. 5,6, 6a, 6b).

L'art. 42-bis cit. ha introdotto nel nostro sistema una misura specifica a tutela e sostegno della paternità e maternità che si applica anche al settore scolastico, con la



conseguenza che la mancata risposta dell'amministrazione deve ritenersi illegittima per la ritenuta inapplicabilità dell'art. 42-bis sia perché nella sede ricadente nel comune di Messina , prima scelta indicata dalla ricorrente, risultano tutt'ora disponibili numerosi posti vacanti, sia perché l'Istituzione di provenienza (Ufficio Scolastico Provinciale di Milano ) non ha motivato né comunicato alla ricorrente l'eventuale dissenso alla assegnazione temporanea della stessa presso l'ambito dalla stessa indicato con istanza.

In proposito va, appunto, rilevato che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina non ha risposto con provvedimento espresso di diniego alla domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, nonostante il legislatore a fronte di confliggenti interessi di rango costituzionale - l'unità familiare del dipendente pubblico, da un lato, ed esigenze di servizio, dall'altro - abbia previsto in capo alla P.A. l'onere di fornire una specifica motivazione delle ragioni di carattere organizzativo eventualmente ostative della chiesta assegnazione, motivazione tale da consentire al lavoratore di verificare l'effettività delle ragioni addotte, non avvenuta nel caso de quo.

L'art. 42-bis cit., in quanto fonte primaria, non può d'altra parte subire una compressione ad opera della contrattazione collettiva, determinandosi altrimenti un illegittimo sovvertimento nella gerarchia delle fonti, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale che si ponga in contrasto (v. per tutte Cass. Sezione Lavoro n.



25379/2016).

In tal senso *“Il rango di legge certamente deve orientare, in un quadro gerarchico delle fonti, attribuendo preminenza alla disposizione di legge sulla normazione collettiva di settore”* (Trib. Marsala, Sentenza n. 499/2019 pubbl. il 03/07/2019 RG n. 2904/2018 e Trib Patti ord. n. 2305 del 31.8.020 su ricorso patrocinato da questo difensore) (doc. 7).

Più precisamente la richiesta formulata dalla ricorrente non potrà (rectius: dovrà) essere paralizzata in virtù del disposto del CCNI (sulla mobilità annuale **non derogabile al dlgs 151/01**), che ugualmente prevede la precedenza (tra le ultime) di assegnazione per coloro che siano genitori di bimbi di età sino ai sei anni (v. art. 8).

Ed invero, la norma del CCNI, che richiama espressamente l'art.42-bis del D. Lgs. 151/01 (v. lett. L), è all'evidenza **più restrittiva**, perché subordina l'assegnazione temporanea ad una analisi comparativa tra gli aspiranti, effettuando una graduatoria delle precedenzae, che non trova riscontro nella disposizione di legge.

In tal senso (decreto Trib. Venezia 6683/2018 del 27/11/2018 RG n. 2275/2018 su ricorso patrocinato da questo difensore) (doc. 9).

Ne consegue che l'istituto dell'assegnazione temporanea, pertanto, è pienamente applicabile anche al comparto scuola della P.A. ed il docente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma, potrà addirittura cumulare (alternativamente) la domanda di “assegnazione temporanea” con quella di “assegnazione provvisoria”,



senza che la presentazione dell'una possa precludere l'altra.

In tal senso i Tribunali di Lecce, Brindisi, Monza e Bari, il Giudice del Lavoro di Salerno con l'Ordinanza del 17/12/2012, dopo aver rimarcato la diversità di ratio e presupposti applicativi tra l'istituto dell'assegnazione temporanea – disciplinato dall'art. 42-bis D.Lgs.151/2001 – e quello dell'assegnazione provvisoria (disciplinato dagli artt. 7-9 del CCNI sulle assegnazioni ed utilizzazioni provvisorie per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013), sancisce ancora una volta la piena applicabilità dell'art. 42-bis al comparto scuola della P.A.

La Giurisprudenza del Lavoro ha definitivamente chiarito che, da un lato, sul piano interpretativo e sistematico, non v'è alcun motivo per ritenere che i due tipi di assegnazione (provvisoria e temporanea) siano identici, ovvero alternativi, nel senso che una escluda automaticamente l'applicazione dell'altra e, dall'altro, che il modus operandi abitualmente seguito dagli UU.SS.PP. nella valutazione delle istanze (quello di accordare priorità all'istruttoria di quelle di assegnazione provvisoria e subordinare l'accoglimento delle istanze ex art. 42-bis alla verifica della sussistenza di posti residui), è illegittimo, risolvendosi nella costante disapplicazione della disposizione legislativa di cui all'art. 42-bis.

La disposizione sopra riportata in qualche modo si **sovrappone** (e si aggiunge) **differenziandosi** alla disciplina sui trasferimenti e sulle assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo, contenuta nel D. Lgs. n.





297/1994, che include le esigenze di famiglia, tra i titoli da valutare in materia di trasferimento (v. artt. 462 e 463), e prevede la concessione delle assegnazioni provvisorie per le *“sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute”* (v. art. 475, comma 5), comunque anche queste da attuarsi previa la compilazione di un'apposita graduatoria e nei confronti di coloro che abbiano chiesto il trasferimento e non l'abbiano ottenuto la cui applicabilità è subordinata all'esistenza di posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero orario di cattedra ed anno scolastico”.

Inoltre la prevalente giurisprudenza cautelare ha affermato che esso costituisce **istituto diverso** dall'assegnazione provvisoria di fonte contrattuale - la quale, invece, è diretta a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti in funzione delle singole e soggettive condizioni del richiedente - e che è applicabile anche ai casi di mobilità interna alla medesima amministrazione, ivi compresi i docenti dipendenti del MIUR (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza n. 32285/2016).

La giurisprudenza di merito ha stigmatizzato reiteramente il superiore principio, uniformandosi all'indirizzo della magistratura civile di Brindisi, Lecce, Monza e Bari, riconoscendo *“il diritto del docente con figli di età inferiore a tre anni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis D.lgs. 151/01, di godere della c.d. “assegnazione temporanea triennale” ... per un periodo complessivamente non superiore a tre*



*anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione"* (Tribunale di Cagliari, Trib. Pavia, Trib. Messina, Trib. Roma) (doc. 10, 11, 12,13).

Sotto tale primo profilo il ricorso deve essere accolto.

2.. Illegittimità del diniego; Carenza di motivazione e mancanza della prova

L'immotivato silenzio/rigetto opposto dall'Amministrazione appare quindi illegittimo sotto un duplice profilo.

Preliminarmente occorre rilevare che il diniego opposto dalla resistente si pone in aperto contrasto con la norma di cui all'art. 42-bis D.Lgs. 151/2001, cui deve riconoscersi il rango di norma imperativa (o inderogabile) in quanto volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.

Orbene i predetti principi costituzionali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l'art. 42-bis D.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

A ben vedere, essendo l'istanza inoltrata in occasione delle operazioni di mobilità per l'anno 2022/2023 e quindi in presenza di numerosi posti vacanti destinati proprio alla



mobilità temporanea, non poteva ragionevolmente opporsi alcun rifiuto, tantomeno tacito, da parte dell'Amministrazione resistente né subordinando alle operazioni di assegnazione provvisoria.

Sotto l'ulteriore profilo il provvedimento gravato deve ritenersi illegittimo atteso che l'amministrazione ove mai avesse inteso opporsi al trasferimento avrebbe potuto farlo soltanto a fronte di specifiche ragioni impeditive, comunicate all'interessata entro trenta giorni, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Difatti l'assenso dell'Amministrazione previsto dall'art. 42-bis, D.lgs. n. 151 del 2001, in tema di assegnazione temporanea dei pubblici dipendenti con figli minori fino a tre anni di età, non può che inserirsi nell'ottica della comparazione delle esigenze datoriali di funzionale organizzazione degli uffici con quelle del lavoratore tutelate dall'istituto de quo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 12 maggio 2008, n. 249).

Nel caso di che trattasi l'amministrazione scolastica non ha in alcun modo fornito prova delle proprie esigenze datoriale, anzi tutt'altro, la ricorrente ha fornito prova dell'esatto contrario.

Orbene l'interpretazione razionale della norma impone di ritenere, infatti, che tale requisito non sia funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere valutazioni meramente arbitrarie, come quella evidenziata facendo riferimento a situazioni di organico ormai superate e non più attuali, perché diversamente il requisito della motivazione



del dissenso che ne implica la sindacabilità, non avrebbe senso alcuno.

Esso, pertanto, non può che essere considerato funzionale a consentire all'Amministrazione di esprimere le esigenze datoriali che non possono che essere quelle di servizio, ovvero di corretta e funzionale organizzazione degli uffici di appartenenza del prestatore di lavoro.

È stato inoltre ritenuto, che la disciplina dell'art. 42-bis T.U. 151/2001 configura un diritto soggettivo in capo allo stesso lavoratore richiedente e non una mera facoltà in capo all'amministrazione di concedere discrezionalmente il trasferimento di sede, alla luce del principio di completezza dell'ordinamento giuridico che non ammette vuoti normativi né norme inutili o ridondanti.

Quanto sopra trova anche conferma in due pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia che, per ben due volte (sentenza 706/2004 e 240/2005), con riferimento al medesimo ricorrente, ha annullato due distinti provvedimenti con i quali veniva negata la concessione del beneficio in argomento.

In particolare il giudice amministrativo, facendo espresso richiamo al precetto posto dall'art. 31 della Costituzione, ha evidenziato come *“l'amministrazione, nell'utilizzo del suo potere discrezionale di valutare la domanda della richiedente, .....deve analizzare con particolare attenzione la situazione dell'ufficio di provenienza onde verificare, dandone specificatamente conto in motivazione, se ed in che termini l'accoglimento della domanda della ricorrente porterebbe all'ufficio*



*di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio, tale da indurre a ritenere che le esigenze di servizio debbano avere priorità rispetto alla tutela della maternità costituzionalmente sancita”.*

La citata pronuncia del Tar Friuli si adatta pienamente alla vicenda per cui è causa, dove l’Amministrazione non ha per nulla analizzato, se ed in che termini l’accoglimento della domanda della ricorrente avrebbe portato all’ufficio di appartenenza un concreto, effettivo ed irrimediabile disagio.

Emerge, quindi, come gli elementi che devono essere sottesi alla motivazione del dissenso appaiono necessariamente connessi ad un “disagio” per l’Amministrazione tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della famiglia.

Inoltre in merito alla illegittimità del provvedimento si rileva come il Giudice del lavoro di Viterbo, con ordinanza del 3 aprile 2014, ha acclarato il principio secondo cui la norma dell’art. 42-bis D.lgs 151/2001, richiedendo che il diniego del beneficio sia motivato, pone sull’Amministrazione l’onere di fornire prova della fondatezza dello stesso, non potendosi limitare ad affermare il carattere discrezionale della concessione del beneficio (V. Trib. Napoli Nord) (doc. 14).

Pertanto, un diniego inconsistentemente o pretestuosamente motivato, ossia un diniego carente nell’indicare quali concrete ragioni organizzative ostino a concedere la mobilità temporanea, è illegittimo e può essere disapplicato dal Giudice del lavoro anche in via anticipatoria;

Ebbene detto ingiustificato diniego risulta quindi



inidoneo a fornire alle lavoratrici madri e lavoratori padri con figli di età inferiore a tre anni, la concreta possibilità di ricongiungersi alla propria famiglia ed alla propria prole, seppur temporaneamente (tre anni), e nella fase più delicata della crescita della stessa.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto.

3. Violazione e falsa applicazione dei principi di tutela e della crescita del minore artt. 29, 30 e 31 della Costituzione

La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l'esercizio di tale attività.

Lungi dal mirare a riconoscere un beneficio al lavoratore, dunque, nell'esclusivo interesse del minore, vero soggetto debole della tutela, l'art. 42-bis D.lgs. n. 151/2001 va applicato nel caso di specie, avendo ha la norma la finalità precipua di favorire il ricongiungimento di entrambi i genitori ai figli ancora in tenera età e la loro contemporanea presenza accanto ad essi nella fase iniziale della loro vita, garantendo, in tal modo, la massima unità familiare e salvaguardando esclusivamente le esigenze organizzative e funzionali della P.A., allorché pone quale condizione di



applicabilità del beneficio la "... sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva".

Il legislatore ha quindi inteso garantire il diritto del figlio sia naturale che adottivo a godere dell'assistenza materiale e affettiva di entrambi i genitori durante i primi anni di vita, come tradito anche dal fatto che la norma è contenuta nell'ambito del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, nel contesto della c.d. legge sui congedi parentali (L. del 8.3.2000 n. 53).

In identica Fattispecie il Tribunale di Messina ( Sentenza n. 219/2021 pubbl. il 04/02/2021)( doc.15)

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto.

Istanza cautelare

In ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*

Alla luce di quanto esposto sulla base di una *summaria cognitio*, sussiste il predetto requisito, a tal fine e ci si riporta ai superiori motivi.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per la minore, attesi i tempi del giudizio ordinario.

Difatti sussiste il rischio che, il decorso del tempo, possa pregiudicare i suoi rapporti con il figlio di età inferiore ai tre anni, con lesione tanto degli interessi di quest'ultima,



quanto dei diritti connessi alla genitorialità.

L'irreparabilità del pregiudizio deriva dal danno che il rapporto genitore/figlia potrà subire a causa di una persistente distanza di uno dei componenti del nucleo familiare e dalla perdita di possibilità, per uno dei genitori, di occuparsi in maniera adeguata di un figlio di età inferiore ai tre anni, come tale particolarmente bisognosa di continuità affettiva.

La distanza tra la sede di lavoro (Milano) e il Comune ove risiede con il proprio nucleo familiare (Messina), costituito da una figlia di tenera età e dal coniuge, e l'orario di servizio osservato, impediscono alla ricorrente di poter affrontare quotidianamente questo tragitto, togliendole la possibilità di assistere la proprio bambina, con le attenzioni ed il tempo che richiede con grave compromissione dell'unità familiare.

La ricorrente, infatti, **dal mese di settembre 2022 stante l'imminente scadenza dell'assegnazione provvisoria** dovrà lasciare la minore con contestuale disgregazione del nucleo familiare.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito e, più precisamente, il Tribunale di Siracusa con ordinanza collegiale del 29.10.2012, *"i tempi dedicati ai quotidiani spostamenti per raggiungere la sede di lavoro e per fare rientro a casa a fine giornata finiscono col comprimere in modo apprezzabile i tempi dedicati dalla ricorrente alla cura del figlio"*.

Peraltro l'istituto invocato ha la finalità di consentire l'avvicinamento del docente alla casa familiare a presidio dei





valori costituzionali quali l'art. 29 Cost. e l'art. 31 commi 1 e 2 Cost., che tutelano in modo chiarissimo l'unità familiare e, soprattutto la delicata fase dei primi anni di vita del bambino, nei quali, notoriamente, vige un fortissimo bisogno delle cure materne.

Inoltre il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con provvedimento del 13.9.017, su ricorso patrocinato da questo difensore, ha ritenuto che *“la mancata concessione del nulla osta impedisce all'istante, titolare presso l'Istituto F. Lippi di Prato, di dedicarsi in maniera adeguata alla cura del proprio figlio in tenerissima età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell'interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare”* .

In ultimo anche il Tribunale di Pavia ha sancito *“durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria sarebbe pregiudicato il diritto della piccola Laura a crescere con l'assistenza di entrambi i genitori, diritto tutelato per l'appunto dall' art. 42-bis del d.lvo 151/2001”*.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e del minore;



2. Accertare e dichiarare, che la ricorrente ha diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda compatibile ai bisogni della minore;

3. Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina quale docente di scuola primaria con la domanda di assegnazione temporanea compatibile con le esigenze di crescita della minore e della unità familiare, anche in sovrannumero;

4. Ordinare al Ministero di adottare ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, secondo le ulteriori circostanze concrete dedotti in attenzione, idoneo ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito, con particolare riferimento alla condanna dei resistenti all'immediata assegnazione temporanea in favore della ricorrente, ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01, su una delle sedi disponibili del comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda richieste con la domanda di assegnazione temporanea.

5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

*Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo lo stesso soggiace al versamento di Euro 259,00 (doc. 15).*

Messina 11.07.2022

*Avvocato*

*Vincenzo La Cava*



